

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13138 del 2015, proposto da:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dagli avv. xxxxxxxx, xxxx, con domicilio eletto presso xxxxxxxxxxxx;

*contro*

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

*per l'annullamento*

del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso selezione per l'arruolamento di 602 carabinieri effettivi riservato ai VFP delle diverse FF.AA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Relatore nella camera di consiglio del 20 gennaio 2016 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che dalla documentazione in atti non è possibile evincere con certezza l'effettiva visibilità del **tatuaggio** del ricorrente che, secondo l'interessato, sporgerebbe dalla maglia indossata in sede di accertamento a causa

della taglia sbagliata - circostanza che non è smentita dall'Amministrazione e che potrebbe essere verosimile dato che dalle foto prodotte dallo stesso il **tatuaggio** sembrerebbe coperto;

Ritenuto pertanto necessario ordinare all'Amministrazione di verificare l'effettiva visibilità del **tatuaggio** in contestazione mediante vestizione dell'interessato con maglia della taglia appropriata, acquisendo la relativa documentazione fotografica da allegare alla relazione da trasmettere a questo Tribunale entro il termine di 30 gg dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza;

Ritenuto che, nelle more, il ricorrente potrebbe subire un danno grave ed irreparabile sicchè va accolta la domanda di sospensione dell'atto impugnato ai fini dell'ammissione dello stesso con riserva, anche in soprannumero, all'eventuale corso di formazione e/all'incorporazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

a) ordina gli incumbenti di cui in motivazione;

a) accoglie l'istanza in esame ai sensi di cui in motivazione;

b) fissa per il prosieguo della trattazione dell'istanza cautelare la camera di consiglio del 2.3.2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.1.2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente FF

Nicola D'Angelo, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•